



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 18

3^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri,
emigrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

93^a seduta (antimeridiana): giovedì 13 dicembre 2007

Presidenza del presidente DINI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1108-B) *Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5
DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>	4
MARTONE (RC-SE), <i>relatore</i>	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1108-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1108-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta di ieri.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri sono stati illustrati gli ordini del giorno presentati in relazione al disegno di legge in titolo, la cui trattazione è stata rinviata alla presente seduta.

MARTONE, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per illustrare una riformulazione dell'ordine del giorno G/1108-B/2/3 (testo 2), inclusivo anche delle problematiche affrontate dall'ordine del giorno G/1108-B/3/3, che quindi ritiro.

Al riguardo, vorrei sottolineare che nel citato atto di indirizzo G/1108-B/2/3 (testo 2) si riprendono alcune delle preoccupazioni che insieme ad altri colleghi avevo rappresentato presso la Commissione, soprattutto per quanto riguarda la gestione dello stanziamento di 9 milioni di euro, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del testo approvato dalla Camera. Nel nuovo testo dell'ordine del giorno si impegna il Governo ad utilizzare tale somma per eliminare l'evidenziata disparità di trattamento per la carriera diplomatica, ma anche per le altre questioni sulle quali il Governo ci aveva riferito in questa sede.

Inoltre si prende atto della necessità di incrementare il personale delle aree funzionali presente sulla rete estera per migliorare i servizi erogati e per ridurre i tempi delle procedure. È stato infatti registrato un aumento delle domande di carte di identità, di passaporti e di altri servizi consolari a cui deve corrispondere una maggiore efficienza nell'erogazione degli stessi servizi.

Per andare incontro, poi, alle preoccupazioni in merito ad una possibile sperequazione nei confronti del personale a contratto assunto secondo la legge locale, si impegna il Governo ad intervenire per garantire i diritti fondamentali dei lavoratori; infatti spesso i contratti stipulati secondo la legge locale non garantiscono una piena tutela sociale, soprattutto in caso di licenziamento.

In definitiva, si impegna il Governo a fare in modo che i 9 milioni di euro previsti dal provvedimento in titolo vengano utilizzati, oltre che per eliminare le disparità di trattamento economico a favore del personale diplomatico, anche per «promuovere le opportune iniziative onde pervenire ad una maggiore omogeneità della struttura del trattamento economico all'estero di tutte le categorie di personale appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri e a valutare iniziative volte alla reintegrazione degli organici del personale delle aree funzionali attraverso nuove assunzioni per pubblico concorso e a consentire un conseguente incremento della presenza dello stesso personale sulla rete estera». Si affronta quindi un tema che era stato sottolineato soprattutto dal sindacato del personale a contratto all'estero (ricordo che erano state manifestate preoccupazioni in ordine, ad esempio, al riconoscimento dei 90 giorni di malattia) e pertanto si impegna il Governo «a valutare provvedimenti volti ad accrescere le forme di tutela sociale per il personale a contratto assunto secondo legge locale».

Mi sembra che l'ordine del giorno raccolga tutte le osservazioni che erano state svolte in questa sede, mentre prendo atto della difficoltà di specificare la distribuzione dei 9 milioni di euro. Ne comprendo le ragioni e pertanto rinuncio a presentare emendamenti.

Da ultimo, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G/1108-B/1/3, presentato dal senatore Pollastri.

DANIELI, *vice ministro degli affari esteri*. Vorrei intervenire in merito a quanto testé dichiarato dal relatore Martone circa l'esigenza di un incremento del personale del Ministero degli affari esteri, in particolare sulla rete all'estero. Desidero ricordare che con il provvedimento per le assunzioni in deroga, approvato poche settimane fa dal Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro per la funzione pubblica, il Ministero degli affari esteri ha visto accolte al 90 per cento le richieste inizialmente presentate, ottenendo 217 nuove assunzioni. Alcune decine di queste corrispondono a scatti di qualifiche funzionali (quindi scatti verticali che hanno bisogno di una copertura economica), ma circa 150 unità sono nuove assunzioni di qualifiche funzionali tratte dalla lista degli idonei di concorsi banditi negli anni scorsi, che non erano stati assunti per mancanza della relativa copertura economica.

Dei 14 milioni di euro proposti dal Governo nella finanziaria (vedremo poi all'esito della votazione finale cosa accadrà, ma ad oggi è così), 5,5 milioni di euro sono stati distribuiti sull'ISE (indennità di servizio all'estero) per consentire l'invio sulla rete consolare all'estero, a partire dal gennaio dell'anno prossimo, di 50 unità di personale di ruolo. A questo si aggiungono i 150 contrattisti previsti dal provvedimento in titolo e la possibilità di assumere personale con contratto di lavoro interinale, traendo la relativa copertura dal fondo di 70 milioni di euro ugualmente ricompreso nella legge finanziaria.

Voglio anche ricordare, per dare una risposta puntuale agli auspici espressi dal relatore, che un ulteriore emendamento governativo, presen-

tato alla Camera dei deputati qualche giorno fa, prevede, in relazione ad una serie di eventi rilevanti (tra cui il Vertice G8), un ulteriore sostanziale elemento di preferenza per il Ministero degli affari esteri, con uno stanziamento aggiuntivo di circa un milione e mezzo di euro per il 2008 e di qualche milione di euro per il 2009, da destinare ad assunzioni di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri delle aree funzionali.

In sostanza, gli interventi di incremento del personale dipendente presso le strutture diplomatiche e consolari devono tenere conto del rapporto sussistente tra personale di ruolo e a contratto, stabilito nella misura, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento, anche al fine di salvaguardare le esigenze di riservatezza che attengono ad alcuni ambiti di attività degli uffici all'estero. Non vi è alcuna volontà di sostituire il personale di ruolo con il personale a contratto. Ripeto, parliamo di interessi nazionali, di aree riservate all'interno delle strutture diplomatiche e consolari. Quello che conta è che dovremo arrivare ad un aumento, a partire dal gennaio 2008, di tutte le categorie di personale sulla rete consolare, una rete stressata da anni, che non riesce ad essere efficiente come dovrebbe.

In conclusione, dichiaro di accogliere gli ordini del giorno G/1108-B/1/3 e G/1108-B/2/3 (testo 2).

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Danieli per le precise informazioni che ci ha trasmesso in merito alla politica adottata dal Governo e dal Ministero degli affari esteri in particolare per il personale delle strutture diplomatiche e consolari.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G/1108-B/1/3 e G/1108-B/2/3 (testo 2) non saranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 12 e 13 sono identici, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 15 è identico all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1108-B

ORDINI DEL GIORNO

G/1108-B/1/3

POLLASTRI, MICHELONI, MELE, ROSSA, LIVI BACCI

Il Senato,

premessò che:

la rete diplomatico-consolare, sottoposta da anni a drastiche riduzioni di bilancio, evidenzia gravi carenze strutturali e di personale che ne impediscono la piena ed efficace funzionalità anche al servizio delle collettività italiane nel mondo e della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, e che da tempo suscitano le preoccupazioni delle stesse comunità italiane emigrate;

il Ministero degli affari esteri ha adottato un provvedimento di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, che comprende una complessiva ristrutturazione della sua articolazione centrale e, con una norma programmatica, enuncia i criteri di una riorganizzazione della rete delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura;

la riorganizzazione avviata in conformità alla citata disposizione, da concludersi entro il 2008 a termini di legge, rende necessario continuare l'attuazione del piano di riordino della rete diplomatico-consolare in maniera che sia ampiamente condiviso con il Parlamento e con le organizzazioni sindacali;

nessuna ipotesi di riorganizzazione della rete deve tradursi in minori servizi per le imprese ed i cittadini italiani all'estero e deve comprendere l'adeguamento ed il potenziamento delle dotazioni informatiche del Ministero e delle sedi all'estero nonché lo sviluppo dei servizi consolari per via telematica, assicurando che le risorse umane e finanziarie impiegate nella rete diplomatico-consolare prima dell'attuazione del piano di riordino vengano integralmente ridistribuite sulla rete quale risulterà dal nuovo assetto;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro il 30 aprile 2008, un progetto di riordino, modernizzazione e innovazione della rete consolare e della rior-

ganizzazione interna degli uffici diplomatico-consolari, volto a conseguire concreti recuperi in termini di efficienza della spesa ed efficacia dei servizi, e successivamente ad avviare un ampio ed approfondito dialogo con il Parlamento stesso e gli organismi rappresentativi delle collettività all'estero, onde consentire attraverso un progetto condiviso l'adozione, con la legge finanziaria per il 2009, delle conseguenti disposizioni atte a permettere la concreta attuazione, mantenendo comunque, fino a quel termine, adeguati e soddisfacenti livelli di servizi.

G/1108-B/2/3 (testo 2)

Il Relatore

Il Senato,

premessi che:

per la carriera diplomatica e per il personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri l'indennità integrativa speciale (I.I.S.), conglobata nello stipendio limitatamente al servizio metropolitano, non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dallo stesso personale quando è in servizio all'estero;

per la dirigenza del comparto ministeri tale limitazione non è prevista;

nell'ambito del provvedimento titolato Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (A.S. 1108-B) è previsto, all'articolo 14, comma 1, lo stanziamento di 9 milioni di euro anche per eliminare l'evidenziata disparità di trattamento per la carriera diplomatica;

il medesimo provvedimento, all'articolo 14, comma 2, prevede un incremento di 150 unità del contingente degli impiegati a contratto a tempo indeterminato, secondo la legge locale, degli uffici all'estero;

le accresciute esigenze connesse all'erogazione di servizi ed atti consolari e la necessità di ridurre i relativi tempi procedurali richiede anche un aumento della presenza del personale delle Aree funzionali in ragione delle maggiori garanzie in termini di sicurezza ed obiettività assicurate da quest'ultimo nell'espletamento dei compiti istituzionali;

il solo incremento degli impiegati a contratto sulla rete esterna non consentirebbe di adempiere pienamente ai compiti di cui sopra;

il regime contrattuale degli impiegati con contratto regolato dalla legge locale non garantisce sempre una piena tutela dei lavoratori in caso di licenziamento,

impegna il Governo:

compatibilmente con le vigenti disposizioni sugli aspetti economici del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica ad adoperarsi affinché le risorse stanziata per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica siano impiegate anche per le finalità sopra richiamate;

a promuovere le opportune iniziative onde pervenire ad una maggiore omogeneità della struttura del trattamento economico all'estero di tutte le categorie di personale appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri;

a valutare iniziative volte alla reintegrazione degli organici del personale delle Aree funzionali attraverso nuove assunzioni per pubblico concorso e a consentire un conseguente incremento della presenza dello stesso personale sulla rete estera;

a valutare provvedimenti volti ad accrescere le forme di tutela sociale per il personale a contratto assunto secondo la legge locale.

G/1108-B/2/3

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

per la carriera diplomatica l'indennità integrativa speciale (I.I.S.), conglobata dal primo gennaio 2005 nello stipendio limitatamente al servizio metropolitano, non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dallo stesso personale quando è in servizio all'estero;

per la dirigenza del comparto ministeri tale limitazione non è prevista;

nell'ambito del provvedimento intitolato Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (A.S. 1108-B) è previsto, all'articolo 14, comma 1, lo stanziamento di 9 milioni di euro, di cui 6,8 milioni finalizzati ad eliminare l'evidenziata disparità di trattamento;

impegna il Governo:

a garantire che la quota di 6,8 milioni di euro venga effettivamente stanziata per la finalità di cui sopra;

a promuovere iniziative volte a prevedere l'estensione dello stesso trattamento di perequazione anche al personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero;

a ricondurre le disposizioni inerenti alla materia contrattuale contenute nel citato articolo 14 alla legge finanziaria in quanto sede propria per le questioni economiche relative ai rinnovi contrattuali.

G/1108-B/3/3

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento intitolato Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (A.S. 1108-B), all'articolo 14, comma 2, prevede un incremento di 150 unità del contingente degli impiegati a contratto a tempo indeterminato, secondo la legge locale, degli uffici all'estero;

le accresciute esigenze connesse all'erogazione di servizi ed atti consolari e la necessità di ridurre i relativi tempi procedurali richiede anche un aumento della presenza del personale delle Aree funzionali in ragione delle maggiori garanzie in termini di sicurezza ed obiettività assicurate da quest'ultimo nell'espletamento dei compiti istituzionali;

il solo incremento degli impiegati a contratto comporterebbe sulla rete estera un ulteriore squilibrio tra le presenze di questi ultimi e del personale delle Aree funzionali;

il regime contrattuale degli impiegati a contratto di cui sopra, regolato dalla legge locale, non garantisce una piena tutela dei lavoratori in caso di licenziamento,

impegna il Governo:

a valutare iniziative volte a reperire le risorse necessarie alla reintegrazione degli organici del personale delle Aree funzionali attraverso nuove assunzioni per pubblico concorso e per consentire un aumento della presenza dello stesso personale sulla rete estera;

a valutare l'adozione di provvedimenti volti ad aumentare le garanzie per gli impiegati a contratto sulla base della legislazione locale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1108-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 32.729.432 per l'anno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 32.729.432 per l'anno 2006 e ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 85.684.828 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 13.880.016 per l'anno 2006 ed euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari ad euro 13.880.016 per l'anno 2006 e ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l'anno 2008.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, ad euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del «*Chernobyl shelter fund*», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla *Corporación Andina de Fomento* (CAF). Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 60 milioni di dollari USA per il controvalore di euro 44.044.780.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, valutato in euro 44.044.780 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Art. 11.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5, 7 e 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate

per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

Art. 13.

1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, l'integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per il completamento del procedimento di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione *in loco* dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all'erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedurali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 150 unità, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 9 milioni di euro per l'anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, uno schema relativo al triennio successivo all'esercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

